



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n.22026

Torino, 23 giugno 2022

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 22 giugno 2022 a Ricca d'Alba tra ASD Ricca e Ama Brenta Ceva (serie B);
  - Rilevato in fatto che
    - a) il giocatore GALLIANO Pietro (Ceva) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale;
    - b) la soc. Ama Brenta Ceva ha giocato con il numero dal lato sinistro dei pantaloncini;
    - c) alcuni sostenitori della soc. Ama Brenta Ceva hanno rivolto espressioni offensive e genericamente minacciose nei confronti dell'Arbitro;
  - Considerato in diritto che
    - a) la condotta del giocatore GALLIANO Pietro (Ceva) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;
    - b) l'assenza di numerazione sul lato destro dei pantaloncini – elemento prescritto dalla Regola 19 del Reg. Tecnico – è sanzionata dall'art. 10.1 lett.a) n. 1 e dall'art. 11.3-4 del Reg. Fed. di Giustizia;
    - c) la condotta dei sostenitori della soc. Ama Brenta Ceva – ricadente nella responsabilità oggettiva della società medesima - è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;
- a) infligge al giocatore GALLIANO Pietro (Ceva) la sanzione pecuniaria di Euro 50;
- b) per quanto sub b) infligge alla soc. Ama Brenta Ceva la sanzione dell'ammonizione, rimproverandola ed invitandola ad astenersi da commettere altre infrazioni analoghe;
- c) per quanto sub c) infligge alla soc. Ama Brenta Ceva la sanzione pecuniaria di Euro 200.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino